

AL VIA IL "FORFETTONE"

Il nuovo regime fiscale per i titolari di Partita Iva che fatturano fino a 30.000 euro

Dal 2008 i contribuenti minimi passano automaticamente ad un nuovo regime fiscale che permette una semplificazione e una riduzione degli adempimenti, con conseguente diminuzione dei costi.

CHI SONO I CONTRIBUENTI MINIMI?

Sono le imprese individuali e professionisti singoli che:

1) nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

2) nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;

3) iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario.

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

- chi applica regimi speciali Iva (ad esempio, editoria);
- i non residenti;
- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.

QUALI SONO I VANTAGGI?

- ⇒ Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
- ⇒ Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione
- ⇒ Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
- ⇒ Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
- ⇒ E' ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
- ⇒ Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Le fatture devono essere emesse senza l'addebito

dell'Iva e non si detrae l'Iva dagli acquisti: conseguentemente, l'Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

- ⇒ Esenzione da Irap: con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
- ⇒ Esclusione dall'applicazione degli Studi di Settore, con un innegabile vantaggio, sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
- ⇒ Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
- ⇒ Esonero dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta obbligatoria:

- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.

OPZIONI PER IL REGIME ORDINARIO

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale. L'opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d'imposta successivo.

CESSAZIONE DEL REGIME DAI MINIMI

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste;
- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest'ultimo caso si ha l'obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati.

SANZIONI

L'infedele dichiarazione dei dati per avvalersi del regime agevolato determina la sua cessazione e le sanzioni ordinarie sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it

PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA PUOI RIVOLGERTI A:

- ❖ **NIdiL CGIL – Furlan Cristina**
TREVISI VIA DANDOLO 2/D TEL. 0422/409269

OPPURE

- ❖ **CAAF CGIL – SERVIZI PER LAVORATORI NON SUBORDINATI**
CONEGLIANO – VIALE VENEZIA, 16 TEL. 0438/38278